

Regione Umbria

Servizio Protezione Civile

**DISCIPLINARE REGIONALE
PER IL SUPPORTO DEL VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE E L'IMPIEGO DI
UNITÀ CINOFILIE DA SOCCORSO
DELLA REGIONE UMBRIA
NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA PERSONE**

Premessa	3
1. Riconoscimento del "Regolamento per l'abilitazione di unità cinofile da impiegare in protezione civile" dell'ENCI.	3
2. Requisiti per l'operatività UCS della Regione Umbria.	5
3. Iscrizione delle UCS nel Data Base Regionale.	5
4. Riconoscimento Attestati	6
5. Operatività: Prima verifica e verifiche annuali Regione Umbria.	7
6. Validità operatività e conferma operatività.	8
7. Disponibilità in turnazione h24/365gg.	8
8. P.O.S. Procedure Operative Standard per CODICI DI ALLERTA	10
9. Impiego dei volontari e dei volontari delle Unità Cinofile di Soccorso.	10
10. Impiego delle Unità Cinofile di Soccorso in attività di Protezione Civile.	11
11. Impiego dei volontari e dei volontari delle Unità Cinofile di Soccorso in supporto a ricerca scomparsi in superficie.	11
12. Abbigliamento.	13
13. Fase transitoria.	13

Premessa

Le procedure che riguardano l'attivazione delle UCS indicate nel presente Disciplinare sono valide, per gli aspetti delle attivazioni, del coordinamento, della registrazione e del relativo rilascio degli attestati, per tutti i volontari delle organizzazioni di protezione civile a supporto delle ricerche.

1. Riconoscimento del “Regolamento per l'abilitazione di unità cinofile da impiegare in protezione civile” dell'ENCI.

La Regione riconosce la necessità di garantire, in caso di emergenze finalizzate alla ricerca di persone disperse, che vengano impiegate Unità Cinofile da Soccorso (UCS) aventi un adeguato ed omogeneo livello di preparazione, e di coordinare l'attività di protezione civile delle Unità Cinofile da Soccorso e l'operatività delle stesse.

Per Unità Cinofila da Soccorso si intende una Unità composta ognuna da un volontario/conduuttore e un cane addestrato; l'UCS deve essere, durante le operazioni di ricerca, affiancata da un ulteriore volontario logista di supporto.

La Regione Umbria riconosce gli esami e le procedure dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) (Regolamento IPO-R 2012, Livello – E, Prova Obbligatoria per Cani da Soccorso per accedere alle prove OPERATIVE nelle discipline FL Superficie – T Macerie, approvato dal Consiglio Direttivo dell'ENCI del 16 Dicembre 2015, su proposta del Comitato Cani da Soccorso del 14 dicembre 2015 e eventuali successive modifiche e integrazioni) come strumento valido per riconoscere l'idoneità dell'Unità Cinofila ad operare in attività di soccorso e di ricerca così come

individuata dall'articolo 2.3.2 della "Direttiva del 9 novembre 2012: indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile"¹.

All'introduzione di variazioni al Regolamento ENCI la Regione valuterà, entro 60 giorni, eventuali modifiche da apportare ai presenti Indirizzi Operativi, in caso contrario si considererà acquisita la variazione dell'ENCI anche dai presenti Indirizzi Operativi.

La Regione Umbria si riserva la possibilità di effettuare anche ulteriori prove da definirsi con eventuali successivi atti per valutare i seguenti parametri:

1. Psicologia del cane

¹ Si riporta l'articolo 2.3.2. della "Direttiva del 9 novembre 2012" - La ricerca di persone disperse

La ricerca di persone disperse in contesti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così come modificata dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, rientra direttamente tra le attività di Protezione Civile. Tutte le attività connesse alla ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti sopraindicati, al contrario, non rientrano direttamente tra le attività di Protezione Civile previste e disciplinate dalla legge n. 225/1992.

La ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo o impervio (intendendosi per ambiente impervio quelle porzioni del territorio che, per ragioni geomorfologiche o ambientali non siano esplorabili in sicurezza senza adeguato equipaggiamento ed attrezzatura alpinistica e relativa preparazione), e' specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, articolo 1, comma 2 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 80, che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, nel quadro delle competenze assegnate al Club Alpino Italiano dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91.

Le attività di soccorso in ambiente acquatico che possono qualificarsi come ricerca di persone disperse, sono da ricondurre all'articolazione delle competenze normative vigenti, sia per quanto riguarda l'ambiente marino, dove la responsabilità del coordinamento degli interventi è attribuita al Corpo delle Capitanerie di Porto, sia per quanto riguarda le acque interne, ove operano più autorità diversamente articolate sul territorio nazionale. In quest'ultimo caso, per l'eventuale ricerca conseguente al verificarsi di eventi calamitosi di natura franosa o alluvionale, il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato si colloca nel più generale ambito dell'intervento relativo alla specifica emergenza e dovrà articolarsi con riferimento alle strutture e modalità di coordinamento operativo stabilite nel caso specifico.

La ricerca di persone disperse in ambiente diverso da quello montano, impervio o ipogeo, ovvero - con le specificazioni suindicate, in ambiente acquatico, non risulta, al momento attuale, oggetto di una specifica ed organica disciplina. In questo caso può accadere che le autorità competenti possano richiedere il concorso nelle ricerche di persone disperse dei sistemi locali di Protezione Civile. Tale richiesta di concorso può essere rivolta anche allo scopo di mobilitare le organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento a quelle in possesso di unità cinofile addestrate per la ricerca in superficie.

L'attivazione delle organizzazioni per il concorso in questa tipologia di attività è quindi consentita a condizione che:

- la richiesta di concorso sia formalmente avanzata da parte di un'autorità competente (Amministrazione Comunale, Provincia, Prefettura, Forze dell'Ordine, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), che si assumerà la responsabilità del coordinamento di tutte le attività, raccordandosi con la struttura di Protezione Civile comunale, provinciale o regionale per le opportune direttive ed indicazioni operative da fornire alle organizzazioni di volontariato attivate; tra i compiti dell'autorità competente così individuata rientra anche quello della ricognizione dei volontari presenti, del rilascio delle attestazioni di partecipazione, ai fini dell'erogazione dei rimborsi previsti, e della comunicazione di tutti i dati informativi predetti alla Regione competente;

- la richiesta di concorso sia rivolta alla struttura di Protezione Civile Comunale, Provinciale o Regionale territorialmente competente, in ragione della gravità dell'esigenza, e solo in casi di estrema urgenza sia indirizzata direttamente alle organizzazioni presenti nel territorio interessato; in tali casi, dovrà comunque essere tempestivamente informata la struttura di Protezione Civile della Regione o Provincia Autonoma competente;

- la struttura di Protezione Civile locale o regionale alla quale è rivolta la richiesta si assuma l'onere di individuare ed attivare le organizzazioni utili all'esigenza, rapportandosi con l'autorità richiedente per garantire il necessario supporto all'intervento. In caso di urgenza la formalizzazione della richiesta di concorso potrà avvenire anche in un momento successivo, a ratifica, ma si dovrà aver cura che l'individuazione dell'autorità responsabile delle ricerche sia sufficientemente chiara fin dall'avvio degli interventi, onde evitare duplicazioni di funzioni o incertezza nella conduzione delle attività di ricerca.

2. Primo soccorso veterinario
3. Nozioni sanitarie sul cane (vaccinazioni, alimentazione, etc.)
4. Tattiche di ricerca
5. Auto protezione

L'attestato di queste eventuali ulteriori prove è rilasciato dalla Regione Umbria.

2. Requisiti per l'operatività UCS della Regione Umbria.

La Regione Umbria riconosce come OPERATIVE in protezione civile le unità cinofile da soccorso (UCS) i cui volontari abbiano i seguenti requisiti:

- Essere iscritti come volontari operativi ad una delle organizzazioni di volontariato di protezione civile dell'elenco regionale della Regione Umbria, nel rispetto della delibera di Giunta regionale n. 1444/2011 e successive modifiche e integrazioni.
- Essere in possesso del tesserino rilasciato dall'ENCI e intestato all'Unità Cinofila (come indicato nel punto 3 dei presenti Indirizzi Operativi) quale documento di riconoscimento idoneo per operare o, in alternativa, abbia un attestato valido rilasciato da uno degli enti di cui al punto 4 dei presenti Indirizzi Operativi.

L'abilitazione e l'operatività di un'unità cinofila (compresa la partecipazione alle prove di abilitazione) comporta per l'Organizzazione di volontariato a cui è iscritta l'Unità Cinofila (o in subordine per il conduttore del cane) **l'obbligo di copertura assicurativa adeguata alla Responsabilità Civile per gli eventuali danni arrecati dalle Unità Cinofile a persone o cose.**

3. Iscrizione delle UCS nel Data Base Regionale.

I dati necessari per l'iscrizione di ciascuna UCS nel DB Regionale sono i seguenti:

- Volontario/Conduuttore (come già presente nel DB)
- NOME DEL CANE _____,
- RAZZA DEL CANE _____,
- SESSO DEL CANE _____,
- microchip N° _____,
- iscritto al libro genealogico _____ N. ___/___ nato il ___/___/___,
- Brevetto/Attestato Operativo Ricerca rilasciato da _____,
- Data Rilascio _____ Tessera n° _____,
- Eventuale Libretto delle Qualifiche ENCI N° _____,
- Esame sostenuto il ___/___/___,
- Rinnovo sostenuto il ___/___/___,
- Validità fino al ___/___/___.
- Vaccino valido fino al ___/___/___.

4. Riconoscimento Attestati

La Regione riconosce oltre ai brevetti di cui al punto 2, per i propri volontari che ne sono in possesso, anche gli attestati in corso di validità, per Unità Cinofila, rilasciati da autorità, corpi di Polizia o enti pubblici, purché le relative informazioni siano accessibili alla Regione, per eventuali verifiche; l'elenco degli enti di cui sopra è attualmente:

- Vigili del Fuoco
- Guardia di Finanza
- Carabinieri e Carabinieri Forestali (ex Corpo Forestale dello Stato)
- Polizia
- Croce Rossa Italiana (CRI)
- Ministero della Difesa (Esercito, Marina, Aeronautica)

- Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).
- CISOM-SMOM.
- Attestati rilasciati da altre Regioni/Province Autonome riconosciuti solo se effettuati con Esami ENCI o esami istituiti con atto dell'Ente Pubblico.
- Enti o Associazioni il cui brevetto è riconosciuto dal Dipartimento Protezione Civile nazionale.

Altre Autorità o Enti Pubblici potranno fare domanda di riconoscimento fornendo le necessarie informazioni alla Regione Umbria.

5. Operatività: Prima verifica e verifiche annuali Regione Umbria.

Entro sessanta giorni dall'approvazione del presente Disciplinare la Regione effettua una verifica per validare l'operatività delle UCS organizzando prove operative con l'eventuale contributo di tecnici esperti individuati dal Dirigente del Servizio "Organizzazioni e sviluppo del sistema di protezione civile" e con il supporto del personale specialistico cinofilo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, previa apposita richiesta di partecipazione al Corpo stesso.

Successivamente la Regione effettua almeno una verifica annuale con la medesima metodologia sopra elencata.

La Regione, al termine della verifica, rilascia l'attestato di operatività, valido per un anno.

Nel caso l'UCS non riuscisse ad ottenere l'attestato di operatività per la regione Umbria, la Regione stessa promuove un'ulteriore prova di verifica entro i 60 giorni dalla precedente.

A tale prova, se consentito dai tempi e da esigenze di servizio, possono iscriversi anche altre UCS che non avevano potuto iscriversi alla verifica annuale.

L'attestato di operatività è condizione necessaria per diventare Unità Cinofila da Soccorso dei Volontari di Protezione Civile della Regione Umbria.

6. Validità operatività e conferma operatività.

La Regione riconosce la validità annuale dell'operatività che deve essere rinnovata in conformità del Regolamento ENCI.

In caso di attestati rilasciati dagli enti di cui al punto 4 le conferme di operatività potranno essere rinnovate dagli stessi, con i tempi e le modalità previste dai rispettivi regolamenti.

7. Disponibilità in turnazione h24/365gg.

Al fine di garantire un' immediata disponibilità H24/365gg (partenza in 60 minuti dalla chiamata) di almeno 2 UCS oltre a un volontario logista di supporto per ogni UCS, le Organizzazioni di volontariato dotate di unità cinofile, iscritte all'Elenco regionale, devono individuare un Coordinatore e un vice Coordinatore fra le organizzazioni di volontariato di protezione civile cinofile o con nuclei cinofili e che abbiano sottoscritto o sottoscrivano il presente Disciplinare.

La designazione del Coordinatore e Vice Coordinatore delle UCS è normata dalle seguenti procedure:

1. Il coordinatore è eletto dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile cinofile o con nuclei cinofili e che abbiano sottoscritto o sottoscrivano il presente Disciplinare tra i componenti a maggioranza dei presenti (anche delegati) con un voto per ogni organizzazione.
2. Il coordinatore dura in carica due anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dalle organizzazioni che lo hanno eletto.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il coordinatore convoca la riunione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile cinofile o con nuclei cinofili e che abbiano sottoscritto o sottoscrivano il presente Disciplinare per l'elezione del nuovo coordinatore.
4. Il coordinatore svolge le attività previste dal presente Disciplinare.

5. Il Vicecoordinatore sostituisce il coordinatore in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
6. Il Vice Coordinatore viene eletto con le stesse modalità del coordinatore
7. I nominativi del Coordinatore e del Vice Coordinatore vengono comunicati alla Regione Umbria – Servizio Protezione Civile entro 15 giorni dalle elezioni dal Coordinatore stesso o da ulteriori modifiche o nomine.

Il Coordinatore, o il Vice Coordinatore, risponde alle chiamate dei funzionari regionali in reperibilità H24/365gg, in caso di necessità di attivazione da parte del Servizio Protezione Civile, e provvede ad attivare le UCS richieste.

8. P.O.S. Procedure Operative Standard per CODICI DI ALLERTA

Al fine di definire e organizzare l'attività di pronta disponibilità, vengono definiti tre CODICI e le relative situazioni e Procedure Operative Standard :

CODICE	SITUAZIONE
VERDE	Nessuna ricerca in corso.
GIALLO	Ricerche in corso. Il soggetto responsabile delle ricerche non ha ancora richiesto l'intervento delle UCS alla Regione Umbria e di altri volontari non UCS.
ROSSA	Ricerche in corso. Richiesta di intervento.

9. Impiego dei volontari e dei volontari delle Unità Cinofile di Soccorso.

In caso di comunicazione alla Regione di ricerche in corso e in attesa di eventuale richiesta di attivazione per il supporto del sistema regionale, pervenuta alla Regione Umbria, verranno messe in stato di allerta **CODICE GIALLO** tutte le unità cinofile e le altre organizzazioni di volontari di protezione civile presenti su quel comune o nei comuni limitrofi.

L'impiego dei volontari è subordinato, sia in caso di richiesta dei benefici di cui al D. Lgs 1/2018, sia in tutti gli altri casi, all'attivazione e autorizzazione regionale; le unità cinofile operative sono iscritte nell'apposita sezione che verrà istituita nel database regionale.

In caso di richiesta di attivazione pervenuta alla Regione Umbria, il funzionario del Servizio Protezione Civile della Regione si raccorderà con il Coordinatore UCS per coordinare l'invio sul posto delle Unità Cinofile da Ricerca e di eventuali altre organizzazioni di volontari di protezione

civile presenti su quel comune o nei comuni limitrofi, rapportandosi con le autorità preposte alla ricerca e con il Sindaco, o suo delegato, del comune di riferimento.

10. Impiego delle Unità Cinofile di Soccorso in attività di Protezione Civile.

Ai sensi dell'articolo 2.3.2 della Direttiva del 9 novembre 2012: indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013, **“la ricerca di persone disperse in contesti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) “**, cioè durante emergenze di Protezione Civile, come ad esempio la ricerca persone dopo un terremoto o una frana, ora ex Art. 7. “Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile” del D. Lgs 1/2018, **rientra direttamente tra le attività di Protezione Civile.**

Tutte le attività connesse alla ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti sopraindicati, al contrario, non rientrano direttamente tra le attività di Protezione Civile previste e disciplinate dal D. Lgs 1/2018”.

Al termine di ogni intervento di soccorso il Referente delle UCS invia il rapporto di intervento al Coordinatore UCS che lo inoltrerà al Servizio Protezione Civile della Regione Umbria e verrà conservato agli atti regionali.

11. Impiego dei volontari e dei volontari delle Unità Cinofile di Soccorso in supporto a ricerca scomparsi in superficie.

In merito all'attività di ricerca scomparsi, al di fuori delle emergenze e dalla ricerca dispersi in ambiente montano, ipogeo o marino, già regolate da norme specifiche, la Direttiva PCM 9.11.2012 consente l'impiego dei volontari di protezione civile **A SUPPORTO** delle Autorità preposte alla ricerca, con le seguenti condizioni:

1. L'autorità responsabile del coordinamento delle ricerche (di solito appartenente alle Forze dell'ordine o ai VVF.), qualora ritenga di necessitare del supporto del volontariato di protezione civile (comprese le eventuali unità cinofile), avanza la richiesta di concorso nelle ricerche al Sindaco del Comune interessato;

2. Il Sindaco in questione, in qualità di Autorità locale di Protezione civile, opera a questo punto come se si trattasse di un evento emergenziale di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 1 del 2018, per cui procede a:

a. Disporre l'attivazione delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 28 della L.R. 8/2013;

b. Richiedere alla Regione Umbria Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile l'applicazione dei benefici di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1 del 2018;

c. Individuazione di un funzionario comunale (o, in alternativa, attivare una "Funzione volontariato" con adeguato personale addetto), incaricato di:

- censire i volontari ed i mezzi impiegati;
- fare da raccordo fra i volontari e l'autorità competente al coordinamento delle ricerche;
- accreditare volontari e mezzi utilizzando il portale Zerogis
- rilasciare gli attestati di partecipazione ai fini dell'erogazione dei rimborsi previsti
- comunicare tutti i dati informativi alla Regione Umbria così come disposto dal Paragrafo 2.3.2 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;

La regione procede all'applicazione dei benefici previsti dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018 (nei limiti della disponibilità di bilancio), prima dell'impiego dei volontari; qualora non sia possibile, per motivi di urgenza, l'applicazione viene formalizzata entro le 48 ore lavorative successive (i benefici si applicano anche in caso di intervento sospeso per qualsiasi motivo, qualora ai volontari sia stata comunicata la partenza immediata).

Le Unità Cinofile del volontariato di Protezione Civile della Regione Umbria possono essere impiegate anche al di fuori del territorio regionale in accordo con il Dipartimento Nazionale e il Coordinamento delle Regioni.

12. Abbigliamento.

Data la peculiarità delle attività di ricerca persone con le Unità Cinofile, i volontari facenti parte di Unità Cinofile possono operare anche con abbigliamento non previsto dalla attuale direttiva regionale.

Eventuali contributi regionali specifici per acquisto di abbigliamento tecnico verranno concessi per capi di abbigliamento che seguono comunque le linee guida regionali, almeno per quanto riguarda i colori della livrea e le tipologie di loghi e stemmi.

13. Fase transitoria.

Il Servizio H24/365gg delle Unità Cinofile da Soccorso dei volontari di Protezione Civile della Regione Umbria diverrà operativo automaticamente alle ore 00.01 del primo giorno del mese successivo all'approvazione dei presenti Indirizzi Operativi.